

REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2540/2001, che deroga al regolamento (CE) n. 1148/2001 per quanto riguarda i controlli di conformità nella fase dell'importazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2540/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto di estendere temporaneamente a tutte le partite, di qualsiasi peso, che presentano limitati rischi di non conformità il campo d'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2379/2001 ⁽⁵⁾.
- (2) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 2540/2001, la Commissione aveva riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001, le operazioni di controllo di un solo paese terzo nella fase di esportazione. A partire da tale data la Commissione ha riconosciuto le operazioni di

controllo in altri tre paesi terzi. Sono tuttavia all'esame altre domande di paesi terzi, che non potranno essere riconosciute prima del secondo semestre 2002. È pertanto opportuno prolungare di sei mesi l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2540/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2540/2001, la data «30 giugno 2002» è sostituita dalla data «31 dicembre 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 341 del 22.12.2001, pag. 79.

⁽⁴⁾ GUL 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GUL 321 del 6.12.2001, pag. 15.